DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 4

Disposizioni fiscali

Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: "entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno"; All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le parole: "entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".

Versione in vigore dal 2 novembre 1990, non più in vigore dal 30 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-1990/art-4-disposizioni-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it